

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2017, n. 15

Ordinamento delle organizzazioni turistiche.
(GU n.14 del 14-4-2018)

**Capo I
Finalita' e definizioni**

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 26 settembre 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. Ai fini dello sviluppo del turismo in Alto Adige la presente legge disciplina i compiti e il sostegno:

- a) alle organizzazioni turistiche;
- b) all'Azienda speciale «Innovation Development Marketing Südtirol/Alto Adige» (IDM), per quanto concerne la sua competenza nel settore turistico e la relativa commercializzazione;
- c) alle sedi distaccate dell'IDM, che sono disciplinate dalla Giunta provinciale.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge per organizzazioni turistiche si intendono:

- a) le associazioni turistiche, di seguito denominate associazioni;
- b) le societa' cooperative turistiche, di seguito denominate societa' cooperative;
- c) l'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l'Azienda di Cura, soggiorno e turismo di Merano.

**Capo II
Organizzazioni turistiche**

Art. 3
Finalita' e compiti

1. Le organizzazioni turistiche sono organizzazioni senza scopo di lucro. Eventuali entrate ed eccedenze vanno impiegate per lo svolgimento dei loro compiti.

2. Le organizzazioni turistiche hanno lo scopo di promuovere e incrementare il turismo nella rispettiva zona di competenza.

3. Esse hanno nella propria zona di competenza il compito di:

- a) istituire e condurre servizi di informazione e di assistenza turistica, nonche' la mediazione di servizi turistici;
- b) promuovere e attuare manifestazioni e altre iniziative di

prevalente interesse turistico, nonche' pubblicizzare manifestazioni locali;

c) realizzare attivita' di marketing in accordo con la IDM;

d) elaborare con la IDM studi, rilevazioni e ricerche in ambito turistico;

e) valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;

f) promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico, a condizione che quote ed acquisti siano rispettivamente acquistate ed effettuati solo tramite fondi propri;

g) rappresentare un punto di riferimento per altri operatori economici e per i rappresentanti dei settori economici del turismo nell'ambito dei loro compiti principali;

h) promuovere i valori del marchio Alto Adige;

i) promuovere i marchi locali, d'intesa e in collaborazione con la IDM e il marchio Alto Adige;

j) svolgere di comune accordo i compiti ad esse delegati dalla Provincia o dal comune competente.

Art. 4

Elenco provinciale delle organizzazioni turistiche

1. Presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo e' tenuto l'elenco provinciale delle organizzazioni turistiche.

Art. 5

Iscrizione nell'elenco provinciale

1. Nell'elenco provinciale di cui all'art. 4 sono iscritte, su domanda, le organizzazioni turistiche che rispondono ai seguenti requisiti:

a) la zona di competenza comprende l'intero territorio di un comune o di piu' comuni;

b) l'adesione all'associazione o l'ammissione in qualita' di socio nella societa' cooperativa e' aperta a tutti gli interessati al turismo della rispettiva zona di riferimento;

c) l'associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica privata oppure la societa' cooperativa e' iscritta nel registro provinciale degli enti cooperativi;

d) l'organizzazione turistica dispone di una sede centrale e ha la facolta' di istituire uffici di informazione in sedi distaccate;

e) lo statuto e' conforme ai principi stabiliti con regolamento di esecuzione;

f) lo statuto dell'associazione turistica prevede che, in caso di scioglimento dell'associazione o di cancellazione della stessa dall'elenco provinciale, i beni siano destinati al comune competente o ai comuni competenti per territorio; gli stessi sono devoluti all'eventuale organizzazione turistica subentrante;

g) lo statuto della societa' cooperativa prevede i divieti e gli obblighi di cui all'art. 2514 del codice civile, fra i quali rientra anche l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

h) lo statuto della societa' cooperativa prevede altresì che, in caso di scioglimento o di cancellazione della stessa dall'elenco provinciale delle organizzazioni turistiche, il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati siano destinati al comune competente o ai comuni competenti per territorio; gli stessi sono devoluti all'eventuale organizzazione turistica subentrante;

i) l'associazione ha adottato la denominazione «associazione turistica» e la societa' cooperativa ha adottato quella di «societa' cooperativa turistica», seguita dal nome del comune o della zona in

cui opera;

j) le entrate sono adeguate al raggiungimento degli scopi statutari.

2. Per ciascuna zona di competenza puo' essere iscritta nell'elenco provinciale una sola organizzazione turistica.

3. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalita' per l'iscrizione nell'elenco nonche' la documentazione da presentarsi all'uopo.

4. L'iscrizione nell'elenco o il rigetto della domanda d'iscrizione sono disposti, con provvedimento motivato, dall'assessore/assessora provinciale competente, sentito il comune o i comuni della rispettiva zona di competenza.

5. Le variazioni dello statuto vanno comunicate entro 15 giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformita' ai principi fissati nel regolamento di esecuzione; le variazioni riguardanti le cariche sociali e gli organi dell'associazione o della societa' cooperativa vanno comunicate entro il medesimo termine.

6. Qualsiasi integrazione alla denominazione di cui al comma 1, lettera i), deve essere autorizzata dalla ripartizione provinciale competente in materia di turismo. Per la comunicazione a fini di marketing possono essere utilizzate anche altre denominazioni. Anche queste devono essere autorizzate dalla predetta ripartizione provinciale.

Art. 6

Cancellazione dall'elenco provinciale

1. La cancellazione dall'elenco provinciale viene disposta nei seguenti casi:

a) in caso di accertamento del mancato rispetto delle condizioni previste per l'iscrizione;

b) in caso di inosservanza dello statuto, di accertate gravi irregolarita' nella gestione dell'associazione o della societa' cooperativa o di persistente inerzia da parte delle stesse.

2. La cancellazione puo' essere inoltre disposta nel caso in cui la maggioranza dei soggetti esercenti attivita' economiche, qualificate come turistiche, nell'ambito di competenza dell'organizzazione turistica o in una determinata parte di esso, non siano piu' soci dell'associazione o della societa' cooperativa.

3. L'assessore/L'assessora provinciale competente, sentiti il comune o i comuni della rispettiva zona di competenza, dispone con provvedimento motivato la cancellazione dell'organizzazione turistica dall'elenco provinciale. Prima di disporre la cancellazione va diffidata l'organizzazione turistica e va sentito/a il/la presidente della stessa.

Art. 7

Bilancio

1. La stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo delle organizzazioni turistiche avviene sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dalla Provincia.

2. Le organizzazioni turistiche inviano alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma delle attivita' e una copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo, entro il 31 gennaio l'importo dell'autofinanziamento relativo all'anno precedente, ed entro il 30 giugno una copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente e della relazione sulle attivita'.

3. La Provincia puo' richiedere ulteriore documentazione e, in caso di accertate o presunte irregolarita', puo' effettuare gli opportuni controlli.

Capo III

IDM e le sue sedi distaccate collaborazione con le organizzazioni turistiche

Art. 8 Compiti

1. Ai fini della presente legge l'Azienda speciale IDM svolge i seguenti compiti in materia di turismo:

- a) sviluppo delle strategie;
- b) marketing turistico dell'Alto Adige in Italia e all'estero;
- c) funzione di controllo delle organizzazioni turistiche.

2. La funzione di controllo di cui al comma 1, lettera c), consiste nella conferma del programma di attivita' e della relazione sulle attivita' delle singole organizzazioni turistiche, nel controllo dell'attuazione del programma annuale concordato ai sensi del programma di attivita' e secondo la relazione sulle attivita' e nel controllo dell'osservanza dei criteri di qualita'. I rispettivi rapporti di controllo sono trasmessi alla ripartizione competente in materia di turismo.

3. La collaborazione dell'Azienda speciale IDM con le organizzazioni turistiche avviene tramite le sedi distaccate, che sono disciplinate dalla Giunta provinciale.

4. In caso d'istituzione di una organizzazione turistica oltre i confini della sede distaccata dell'IDM, spetta all'assessore/assessore provinciale competente stabilire, sentite preventivamente l'IDM e le sedi distaccate coinvolte, a quale sede distaccata appartenga l'organizzazione turistica.

5. Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell'IDM e' istituito un collegio dei presidenti e un comitato tecnico.

Art. 9 Collegio dei presidenti

1. Il collegio dei presidenti e' composto da tutti i presidenti e le presidenti delle organizzazioni turistiche della rispettiva sede distaccata dell'IDM. Il/La presidente di ciascuna organizzazione turistica puo' anche designare un membro del consiglio direttivo o del consiglio d'amministrazione a presenziare nel collegio dei presidenti in qualita' di rappresentante.

2. I membri del collegio dei presidenti eleggono al loro interno il/la presidente e il suo sostituto/la sua sostituta.

3. Ogni membro del collegio dei presidenti dispone di una quota di voti calcolata in base alla media dei pernottamenti degli ultimi tre anni turistici secondo i dati dell'Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

4. Il collegio dei presidenti:

- a) nomina il comitato tecnico di cui all'art. 10;
- b) elabora, in collaborazione con il/la competente manager della sede distaccata dell'IDM, il programma annuale, da sottoporre al Consiglio di amministrazione della IDM per la relativa approvazione;
- c) redige le proposte per ulteriori iniziative;
- d) valuta, insieme al comitato tecnico competente, l'attivita' svolta dal/dalla manager della sede distaccata dell'IDM.

5. Il collegio dei presidenti si riunisce almeno quattro volte all'anno con il/la manager della sede distaccata dell'IDM. Il collegio dei presidenti puo' in ogni momento richiedere ulteriori riunioni.

Art. 10
Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico e' composto da un minimo di dieci a un massimo di tredici componenti. Il/La presidente del collegio dei presidenti e' membro di diritto del comitato tecnico con diritto di voto. Un membro del comitato tecnico e' designato dall'associazione piu' rappresentativa delle strutture ricettive di carattere alberghiero. I restanti membri del comitato tecnico sono eletti dal collegio dei presidenti come segue:

- a) due rappresentanti del collegio dei presidenti;
- b) tre direttori/direttrici delle organizzazioni turistiche scelti da una rosa di sei nominativi proposta dai direttori e dalle direttrici delle organizzazioni turistiche;
- c) tre rappresentanti delle associazioni o delle strutture d'interesse turistico, di cui un/una rappresentante e' nominato/nominata direttamente dall'organizzazione provinciale piu' rappresentativa dei contadini quale rappresentante delle aziende agrituristiche;
- d) eventualmente fino a tre ulteriori rappresentanti dei settori economici.

2. Tutte le categorie rilevanti degli esercizi ricettivi della zona di competenza della rispettiva sede distaccata dell'IDM devono essere rappresentate in seno al comitato tecnico.

3. Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti:

- a) promuove il flusso di informazioni fra la sede distaccata e le organizzazioni turistiche;
- b) esamina, sorveglia e valuta la realizzazione del programma annuale della sede distaccata e delle organizzazioni turistiche;
- c) consulenza, programmazione, coordinamento delle attivita' fra la sede distaccata e le organizzazioni turistiche.

4. Il comitato tecnico si riunisce regolarmente e almeno dieci volte all'anno con il/la manager della sede distaccata. Il comitato tecnico si riunisce quattro volte all'anno con il/la manager della sede distaccata in presenza di tutti i direttori e le direttrici delle organizzazioni turistiche della relativa zona di competenza.

Art. 11
Collaborazione

1. La collaborazione fra le organizzazioni turistiche e l'azienda speciale IDM avviene tramite le competenti sedi distaccate dell'IDM e riguarda:

- a) l'accordo sul programma di attivita' delle organizzazioni turistiche;
- b) la realizzazione delle attivita' come dal programma di attivita';
- c) iniziative di marketing.

2. Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell'IDM e' istituito un collegio dei presidenti e un comitato tecnico. La collaborazione fra le organizzazioni turistiche e le sedi distaccate si svolge sia direttamente che per il tramite del collegio dei presidenti o del comitato tecnico.

Capo IV
Agevolazioni alle sedi distaccate dell'IDM
e alle organizzazioni turistiche

Art. 12
Fondi dal bilancio provinciale

1. Per sostenere le organizzazioni turistiche e le sedi distaccate dell'IDM nell'assolvimento dei relativi compiti, nel bilancio provinciale sono stanziati annualmente appositi fondi.

2. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati alle organizzazioni turistiche soltanto se esse rispettano i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. I fondi stanziati sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

a) un'aliquota, uguale o variabile, per tutti gli aventi diritto;

b) un'ulteriore aliquota secondo i seguenti criteri:

1) capacità ricettiva alberghiera e non alberghiera;

2) media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;

3) media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti;

4) entità dell'autofinanziamento.

4. La misura delle aliquote di cui al comma 3 e le quote spettanti alle sedi distaccate dell'IDM sono determinate annualmente dalla Giunta provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell'albo online della Provincia, definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione dei fondi e stabilisce contestualmente la quota di autofinanziamento a carico delle organizzazioni turistiche.

5. L'eventuale differenza tra gli importi computati in base ai criteri di ripartizione e i fondi effettivamente assegnati ai sensi del comma 4 può essere assegnata dalla Giunta provinciale all'Azienda speciale IDM con specifica destinazione per l'area turismo.

6. Il pagamento degli importi assegnati alle organizzazioni turistiche è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione. In caso di accertate irregolarità, la Giunta provinciale può escludere le organizzazioni turistiche dalle assegnazioni. In caso di impiego non efficiente e non efficace dei fondi assegnati, la Giunta provinciale può prevedere la riduzione o la revoca dell'assegnazione stessa. Gli importi non assegnati sono ridistribuiti alle restanti organizzazioni turistiche.

7. Il pagamento delle somme assegnate all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano è subordinato all'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell'organo tutorio.

Art. 13
Ulteriori agevolazioni

1. In aggiunta ai fondi previsti dall'art. 12 vengono stanziati annualmente nel bilancio provinciale appositi fondi per progetti di investimento di interesse turistico promossi dalle organizzazioni turistiche. Tali iniziative possono essere intraprese da parte delle organizzazioni, singole o associate, o in compartecipazione con enti e privati.

2. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell'albo online della Provincia, definisce i criteri e le modalità

per la concessione dei fondi di cui al comma 1, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione da presentarsi all'uopo.

Art. 14

Agevolazioni a favore dell'associazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche

1. La Provincia è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento all'associazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche per le spese sostenute per la stipulazione di polizze assicurative, al fine di tenere indenni i proprietari di piste di sci da fondo, sentieri, percorsi ciclabili o piste segnalate per mountain bike aperti al pubblico, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali. La Provincia può anche stipulare direttamente dette polizze.

2. La Provincia è autorizzata inoltre a concedere all'associazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche ulteriori agevolazioni ai sensi dell'art. 13.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 15

Associazioni e società cooperative esistenti

1. Le organizzazioni turistiche già iscritte nel elenco di cui all'art. 16 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, sono iscritte d'ufficio nell'elenco di cui all'art. 4.

2. In caso di accertata incompletezza o mancanza della documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco provinciale, quest'ultima deve essere completata o consegnata entro sei mesi dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità per l'iscrizione nell'elenco provinciale ai sensi dell'art. 5, comma, 3 della presente legge, a pena di cancellazione dall'elenco.

3. Le organizzazioni turistiche già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono rimanere in vita in quanto tali, anche se non soddisfano il presupposto di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).

Art. 16

Abrogazione

1. La legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, eccetto gli articoli 23, 24, 25 e 26, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2018.

2. Le disposizioni di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande giacenti e non ancora evase.

3. I richiami alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, per la parte abrogata, contenuti nelle leggi provinciali devono intendersi riferiti alla presente legge.

Art. 17

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, come rifinanziata dalla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28.

Art. 18
Entrata in vigore

1. La presente legge provinciale entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 settembre 2017

Il Presidente della Provincia: Kompatscher